

Le Guide per il Cittadino



La Convivenza

Regole e tutele della vita insieme

Consiglio Nazionale del Notariato

Adoc
Altroconsumo
Assoutenti
Casa del Consumatore
Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori

Anche in Italia sono sempre più numerose le **convivenze**, ovvero l'unione di due persone che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita.


Nasce così l'esigenza di **una tutela giuridica per i beni e gli interessi comuni**: necessità cui Notai e Associazioni dei Consumatori, attenti ai bisogni di una società che evolve, dedicano la **decima Guida per il Cittadino**.

In assenza dell'istituto del matrimonio diventa infatti fondamentale conoscere gli strumenti che possono definire diritti e doveri di ciascuno. La Guida suggerisce in particolare **come regolare gli aspetti più importanti della vita in comune** – l'acquisto della casa, le decisioni relative ai figli, l'assistenza in caso di malattia e le disposizioni riguardanti la successione – **anche se il rapporto dovesse finire**.

La Guida, come gli altri volumi della collana, è distribuita gratuitamente dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione; è inoltre disponibile sui rispettivi siti web.

marzo 2014

1



Con il termine **convivenza** si indica **l'unione di due persone**, anche dello stesso sesso, non fondata sul matrimonio ma caratterizzata dalla stabilità del rapporto, dalla solidarietà reciproca e, nel caso in cui nascano dei figli, anche dal loro riconoscimento e dal crescerli, istruirli ed educarli.

Si tratta cioè di persone **che senza sposarsi, per loro scelta o per impedimento giuridico (come nel caso di matrimoni precedenti non conclusi con il divorzio o di persone dello stesso sesso), decidono comunque di vivere insieme come se fossero marito e moglie (e per questo si parla anche di convivenza more uxorio).**

Manca nel nostro ordinamento una disciplina organica che regoli in maniera completa la convivenza in tutte le sue possibili sfaccettature: rapporti personali e nei confronti dei figli, rapporti patrimoniali, diritti successori.

Nonostante nel passato siano state formulate varie proposte di legge, non si è raggiunto un accordo su una disciplina completa del fenomeno.


Non mancano tuttavia riconoscimenti specifici in singole disposizioni di legge, volte a disciplinare il rapporto di convivenza con le stesse norme o con norme analoghe a quelle relative all'unione fondata sul matrimonio,

e ciò a dimostrazione che al nostro legislatore non è sfuggita la rilevanza sociale del fenomeno.


Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, si richiamano le seguenti disposizioni su:

- *ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, art. 30 della Legge 354/1975:* "Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo";
- *assegnazione casa familiare in caso di affidamento dei figli, art. 337-sexies codice civile:* "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio";
- *ordini di protezione contro gli abusi familiari, art. 342 bis codice civile:* "Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter";
- *scelta dell'amministratore di sostegno, art. 408 codice civile:* "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata";

2




3




- *istanza di interdizione o di inabilitazione, art. 417 codice civile:* "L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero";
- *norme in materia di procreazione assistita, art. 5 della legge 40/2004:* "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi";
- *disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, art. 3 della legge 91/1999:* "Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge. I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale";
- *semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, art. 1, c. 598, della legge 266/2005:* "per le unità ad uso residenziale va riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrano, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi";

4



- *facoltà dei congiunti di astenersi dall'andare a deporre, art. 199 del codice di procedura penale:* "I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre; le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso [...]".

5



Il rapporto di convivenza e la Costituzione

È opinione ormai consolidata che il rapporto di convivenza trovi un suo riconoscimento anche nella Costituzione, e più precisamente nell'art. 2 della Carta costituzionale, laddove si afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale (ove l'individuo può svolgere la sua personalità) tutelata a livello costituzionale, benché la Corte medesima abbia sempre negato la perfetta equiparabilità della convivenza *more uxorio* alla famiglia fondata sul matrimonio. Tant'è vero che la stessa Corte Costituzionale ha anche utilizzato nelle sue sentenze¹, per definire il fenomeno, l'espressione "famiglia di fatto" ove l'inciso "di fatto" sta a marcare la differenza tra il rapporto fondato sulla convivenza e quello fondato sul matrimonio, che trova un suo esplicito riconoscimento nell'art. 29 della Costituzione.

La rilevanza costituzionale riconosciuta al rapporto di convivenza ha indotto la giurisprudenza, in questi ultimi anni, a estendere anche ai conviventi una serie di diritti che le varie norme di legge attribuivano solo ai coniugi.


Ad esempio:

- la Corte Costituzionale² ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede, in caso di morte del conduttore, il subentro nel contratto di locazione oltre che del coniuge, dei parenti e affini che con lui coabitano, anche del convivente *more uxorio*;


ha inoltre dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede il subentro nel contratto di locazione, al conduttore che abbia cessato la convivenza, dell'altro convivente, al quale siano stati affidati i figli, come, peraltro, previsto dalla legge in caso di separazione dei coniugi";

- la Corte Costituzionale³ ha ritenuto che, nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza *more uxorio*, quando vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa adibita ad uso comune debba essere assegnata al genitore affidatario, essendo necessario anche in questo caso tener conto prioritariamente dell'interesse dei figli;
- la Corte di Cassazione⁴ ha riconosciuto il diritto al risarcimento da illecito concretizzatosi in un evento mortale anche al convivente *more uxorio* del defunto, quando risulti concretamente dimostrata la relazione caratterizzata da stabilità e da mutua assistenza morale e materiale;
- la Corte di Cassazione⁵ ha ritenuto applicabile ai conviventi l'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., considerando che un'attività lavorativa che si svolge nell'ambito della convivenza *more uxorio* non è di norma riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato;
- la Corte di Cassazione⁶ ha ritenuto che la dazione di beni e denaro al convivente *more uxorio* deve considerarsi come effettuata in adempimento di un dovere morale e sociale, nell'ambito di una nozione allargata di famiglia, e pertanto non è ripetibile.

6



7



La dimostrazione della convivenza

L'unico documento che attesta legalmente la convivenza è il **certificato di stato di famiglia** che deve essere richiesto all'ufficio anagrafe del comune di residenza. L'attuale normativa in materia⁷ stabilisce, infatti, che "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".


Questa certificazione **non è sempre stata ritenuta di per sé sufficiente** ai fini del riconoscimento di uno specifico diritto a favore del convivente, soprattutto **quando è necessario dimostrare una stabilità della convivenza** e una reciproca solidarietà tra i conviventi.

Ad esempio è stato riconosciuto anche al convivente il diritto al risarcimento da fatto illecito concretizzatosi in un evento mortale, con riguardo sia al danno morale che a quello patrimoniale, a condizione però che sia fornita la prova di uno stabile contributo economico dato in vita dal defunto al convivente e che risulti concretamente dimostrato il rapporto di convivenza, caratterizzato da stabilità e da mutua assistenza; prova per la quale non sono stati ritenuti sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati con atto di notorietà, né le indicazioni fornite dagli stessi alla pubblica amministrazione per fini anagrafici⁸.

Va segnalata, inoltre, la tendenza di molti comuni a istituire **registri locali** sulle convivenze. Ovviamente, **l'iscrizione** a tali registri **non attribuisce ai conviventi diritti specifici**: il riconoscimento di diritti (patrimoniali e/o successori), in mancanza di esplicita volontà delle parti, è competenza esclusiva del-

la legislazione statale (che, peraltro, attualmente li riconosce solo alle persone coniugate). I comuni, tra l'altro, non hanno alcuna potestà legislativa.

Tuttavia, l'iscrizione a questi registri potrebbe rivelarsi **utile** proprio **per dimostrare lo status di convivente**, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi.



8



9

Nel caso di unione fondata sul matrimonio la legge stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, anche con riferimento ai rapporti patrimoniali, sia durante la convivenza sia dopo la sua eventuale cessazione (per morte di uno dei coniugi ovvero per separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio).



Nel caso di convivenza, la mancanza di una disciplina organica assimilabile a quella per i coniugi crea invece una situazione di precarietà, che assume particolare rilevanza proprio nel caso in cui cessi la convivenza stessa.

Spetta pertanto ai conviventi supplire al vuoto normativo, disciplinando i reciproci rapporti patrimoniali con le convenzioni più adeguate alle loro esigenze.

Per i conviventi gli strumenti negoziali (tutti gli atti, compresi i contratti, con i quali si può disporre dei propri diritti, come il testamento) **e contrattuali** (atti con i quali due o più persone regolamentano i loro rapporti) messi a disposizione dall'ordinamento **assumono pertanto un rilievo fondamentale, perché** – se realizzati durante la convivenza – **permettono di evitare**, nel momento in cui essa dovesse cessare (per volontà delle parti o per decesso), **situazioni di alta criticità e litigiosità.**

Si tratta di un'attività negoziale che appare in quest'ottica irrinunciabile per i conviventi, al fine di assicurarsi quel minimo di tutela reciproca che per i coniugi è garantita dall'ordinamento, **un'attività di supplenza indispensabile per colmare il vuoto legislativo**, come emerge dal prospetto riportato di seguito.


LE NORME SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DA UN SOLO PARTNER IN MANCANZA DI CONVENZIONI O DI ACCORDO TRA LE PARTI	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
In mancanza di qualsiasi scelta specifica dei coniugi, il regime patrimoniale della loro famiglia è costituito dalla comunione legale dei beni ⁹ . L'ordinamento tutela quindi il coniuge non acquirente che diviene comproprietario del bene acquisito dall'altro coniuge (a condizione, peraltro, che l'acquisto sia avvenuto dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto i beni acquistati prima del matrimonio rimangono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge ¹⁰).	Non esiste il regime della comunione legale per i conviventi. L'inapplicabilità della disciplina della comunione dei beni alla convivenza è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza.



**I POSSIBILI RIMEDI AGLI ACQUISTI EFFETTUATI
DA UN SOLO PARTNER IN MANCANZA
DI CONVENZIONI O DI ACCORDO TRA LE PARTI**

COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>Non è necessario ricorrere ad alcun rimedio: il coniuge non acquirente diviene automaticamente comproprietario del bene acquisito dall'altro coniuge, senza dover intraprendere alcuna particolare attività o avanzare specifiche rivendicazioni.</p> <p>Se i coniugi avessero invece optato (in occasione del matrimonio o con successiva convenzione) per il regime della separazione dei beni, la situazione sarebbe analoga a quella dei conviventi.</p>	<p>Il convivente che ha compiuto l'atto è l'unico proprietario del bene.</p> <p>L'altro convivente non acquisisce alcun diritto sul bene e avrà la sola possibilità di proporre contro il partner (o i suoi eredi) azione di indebito arricchimento, qualora dimostri di aver fattivamente contribuito all'acquisto (circostanza, peraltro, non sempre facile da provare ¹¹).</p> <p>Non esiste alcun problema invece nel caso in cui all'acquisto partecipino entrambi i conviventi.</p>

12



Per riequilibrare i rapporti patrimoniali tra conviventi, in relazione al diverso contributo di ciascuno alla vita comune, potrà rendersi necessaria una **ridistribuzione patrimoniale**, che può essere attuata con:


- **la donazione;**
- **la cessione a titolo transattivo previo riconoscimento dell'indebito arricchimento;**
- **la cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito;**
- **l'adempimento di obbligazione naturale;**
- **la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.;**
- **il trust.**

La donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte – detta il *donante* – arricchisce l'altra – detta il *donatario* – disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendo un obbligo. **Il convivente, pertanto, ricorrerà alla donazione ogniqualvolta intenda trasferire al proprio partner un bene o un diritto per spirito di liberalità.**

Con la donazione si può trasferire la piena proprietà di un bene, o la sola nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto (a vita o per un tempo determinato), ovvero costituire un diritto reale di godimento, mantenendo l'intestazione della nuda proprietà. Il ricorso alla **donazione del diritto di usufrutto** può essere molto utile tra conviventi con figli nati da precedente matrimonio. Ad esempio se Tizio vuol assicurare il godimento di un immobile di sua proprietà alla convivente Caia, senza che poi lo stesso passi in eredità ai figli di Caia ma vada in successione a favore dei propri figli, potrà utilizzare la donazione di usufrutto. Infatti, con la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio, Caia po-

13



trà godere, vita natural durante, dell'immobile (sia direttamente che indirettamente, locandolo a terzi). Alla morte di Tizio, la nuda proprietà si devolverà ai suoi figli (fermo restando il diritto di usufrutto di Caia).

Alla morte di quest'ultima il diritto di usufrutto si estinguerà, senza che i figli di Caia acquistino alcun diritto.


Per la donazione è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, con la presenza di due testimoni, a pena di nullità.

La donazione può essere gravata da un **onere**. Ad esempio, nel caso della donazione tra conviventi, potrà essere assoggettata all'onere di prestare assistenza morale e/o materiale al convivente donante; il convivente donatario, peraltro, sarà tenuto a tale adempimento nei limiti del valore della cosa donata. L'eventuale risoluzione per inadempimento deve essere espressamente prevista nell'atto.

Tra conviventi può essere opportuno inoltre il ricorso alla **donazione remuneratoria, fatta cioè per riconoscenza o per meriti del donatario o ancora per speciale remunerazione**, e come tale non è soggetta a revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli¹².

Se è intenzione del convivente beneficiare il proprio partner ma non i suoi eredi, nel caso in cui quest'ultimo deceda prima di lui si può far ricorso alla particolare figura della donazione con **patto di reversibilità**¹³. Con il patto di reversibilità il donante dispone che le cose donate tornino a lui in caso di premorienza del donatario (deve essere specificato che la reversibilità si verifica con la premorienza del solo donatario poiché, se la donazione è fatta con generica indicazione della reversibilità, essa riguarda la premorienza del donatario e dei suoi discendenti). Nel caso in cui si verifichi la condizione di reversibilità, i beni torneranno al donante liberi da pesi

14



e/o ipoteche; la riversione produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni nel frattempo poste in essere dal donatario. Il donante può essere il solo beneficiario della condizione di reversibilità; il patto a favore di altri si considera privo di ogni effetto.

La criticità dell'acquisto donativo


L'acquisto proveniente da donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze, venir meno per effetto dell'eventuale esercizio vittorioso dell'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri diritti. Questa circostanza va attentamente valutata nel momento in cui si sceglie lo strumento più idoneo a disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi (per un approfondimento dei temi relativi alla donazione si può consultare la Guida di questa collana "**Donazioni Consapevoli**: per disporre dei propri beni in sicurezza").

La cessione a titolo transattivo previo riconoscimento dell'indebito arricchimento

Qualora il convivente che ha acquisito da solo un determinato bene **riconosca che il proprio partner ha fattivamente contribuito all'acquisto, e riconosca pertanto il proprio indebito arricchimento**, al fine di evitare una possibile futura controversia si può convenire che il titolare del bene **trasferisca** ai fini transattivi (ossia per prevenire una vertenza giudiziaria) **al proprio partner una quota di comproprietà o un diritto reale di godimento** (diritto di usufrutto o diritto di abitazione), in proporzione al valore del riconosciuto indebito arricchimento.

Si tratta, in questo caso, di un atto a titolo oneroso, che quindi non comporta le criticità della donazione sopra ricordate; ciò può indurre le parti a preferire questa soluzione.

15



La cessione dovrà essere in forma scritta; sarà poi necessario ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata per poter procedere alla trascrizione e rendere opponibile ai terzi l'atto di cessione.

La cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito

Può accadere inoltre **che il convivente che ha acquisito un bene**, senza che l'altro convivente abbia formalmente partecipato, **riconosca che il proprio partner ha contribuito all'acquisto con il versamento di una somma di denaro** (a favore del convivente/acquirente o direttamente del venditore) e quindi **riconosca la sussistenza di un debito nei suoi confronti**. In questo caso, al fine di riequilibrare i rapporti patrimoniali, il titolare del bene potrà cedere al partner una quota di comproprietà di esso o un diritto reale di godimento (diritto di usufrutto o diritto di abitazione), convenendo che il prezzo di cessione debba intendersi compensato con il credito che gli è stato riconosciuto. Anche in questo caso siamo in presenza di un atto a titolo oneroso (tant'è che viene previsto un prezzo che si dà per pagato mediante compensazione) e quindi sono escluse le criticità proprie della donazione.

È sempre richiesta la forma scritta; sarà poi necessario ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata per poter procedere alla trascrizione e rendere opponibile ai terzi l'atto di cessione.

L'adempimento di obbligazione naturale

Può accadere infine che **il convivente, proprietario esclusivo di uno o più beni, a prescindere dal fatto** che al loro ac-



quisto **abbia o meno contribuito l'altro convivente, intenda comunque beneficiare il proprio partner**, trasferendogli una quota di comproprietà o un diritto reale di godimento (diritto di usufrutto o diritto di abitazione), e ciò non tanto **in adempimento** di un obbligo giuridico ma **di un dovere morale e sociale** (ossia del dovere morale di condividere con il proprio partner non solo i rapporti affettivi ma anche i rapporti patrimoniali).

La legge disciplina espressamente gli effetti dell'adempimento di un dovere morale o sociale (l'obbligazione naturale) stabilendo che quanto viene prestato spontaneamente per adempiere a questo dovere non può più essere richiesto in restituzione¹⁴. In tal caso si tratta di un atto a titolo gratuito, perché non è previsto alcun corrispettivo; tuttavia è un atto che non può essere qualificato come donativo avendo la funzione di assolvere a un obbligo. Quindi non comporta le criticità della donazione.

Anche in questo caso per la cessione è richiesta la forma scritta; sarà sempre necessario ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata per poter procedere alla trascrizione e rendere opponibile ai terzi l'atto di cessione.

La costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Si tratta di **un atto di carattere programmatico**, volto a destinare uno o più beni a far fronte ai bisogni della vita comune. Con tale atto **il bene viene sottratto alla piena e libera disponibilità del convivente proprietario, per essere destinato al perseguimento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di convivenza** (l'altro convivente, eventuali figli nati dall'unione, e lo stesso disponente).




Si tratta dell'istituto grazie al quale i conviventi possono soddisfare gli stessi interessi che i coniugi possono perseguire con un fondo patrimoniale (il fondo patrimoniale è una vera e propria convenzione matrimoniale, con la quale i coniugi possono destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito per far fronte ai bisogni della famiglia¹⁵). L'atto costitutivo del vincolo deve avere la forma di atto pubblico al fine di poterne richiedere la trascrizione. Funzione della trascrizione, in questo caso, è di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Il vincolo non può avere durata superiore a 90 anni, ovvero alla vita della persona fisica beneficiaria; essendo i beneficiari i soggetti coinvolti nel rapporto di convivenza, la durata potrebbe essere parametrata sulla vita del più longevo.

Il vincolo di destinazione produce il cosiddetto effetto segregativo con la conseguenza che:

- i beni vincolati possono essere utilizzati solo per la realizzazione del fine di destinazione; i beni sottoposti al vincolo rimangono di proprietà del disponente, ma vengono sottratti alla sua disponibilità; se i beni vincolati vengono alienati gli acquirenti dovranno sempre rispettare il vincolo di destinazione; stesso obbligo avranno gli eredi se il disponente muore;
- i beni vincolati possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo (a meno che a loro carico non sia già stato trascritto un pignoramento); il vincolo pertanto mette al riparo gli immobili che ne sono assoggettati da azioni esecutive dei creditori del proprietario. Questo istituto può quindi garantire un'adeguata protezione ai beni essenziali per la vita e per la serenità di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di convivenza, ad esempio la casa di residenza comune.

18



La costituzione di trust

Le stesse finalità perseguibili con la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. possono essere attuate inoltre con la costituzione di un **trust**. Anche con il **trust il bene è sottratto alla piena e libera disponibilità del convivente proprietario, per essere destinato al perseguimento dei bisogni della vita comune** e quindi non solo dell'interesse del partner ma anche dell'interesse di eventuali figli nati dall'unione e dello stesso disponente.


Il **trust** consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, *il disponente*, trasferisce la proprietà di determinati beni a un suo fiduciario, *il trustee*, investendolo di un obbligo (perseguimento di uno "scopo") a vantaggio di uno o più beneficiari talora sotto la sorveglianza di un controllore, *il guardiano*. Manca nel nostro ordinamento una legge che disciplini il **trust** in maniera organica e completa. Il nostro legislatore si è limitato a riconoscere detto istituto, e quindi la sua utilizzabilità anche in Italia, avendo ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge sui **trust**¹⁶.

Affinché il **trust** sia valido è necessario esplicitare nell'atto istitutivo la legge di riferimento e il suo scopo (ossia le finalità e gli interessi che si vogliono perseguire ai fini di una loro immediata verifica di meritevolezza).

Si rammenta che la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 fa salva, in ogni caso e a prescindere dalla specifica legge prescelta per la disciplina del **trust**, la supremazia delle norme nazionali di carattere imperativo. Pertanto quando si fa ricorso a un **trust**:

- trovano applicazione le norme interne se alle stesse non si può derogare con atto di parte (ad esempio non potrebbero

19



essere derogate, mediante la stipula di un *trust*, le norme dettate in tema di *legittima*);

- non trova spazio la Convenzione se la sua applicazione sia incompatibile con l'ordine pubblico.

I beni del *trust* sono separati dal patrimonio sia del disponente che del *trustee*, quindi:


- non sono sequestrabili e pignorabili da parte dei creditori personali del disponente e del *trustee*;
- non fanno parte del regime matrimoniale e della successione del disponente e del *trustee*;
- la separazione è assoluta: neanche i creditori personali del beneficiario possono aggredire i beni in *trust* ma lo possono fare solo i creditori del *trust*.

Anche il *trust* pertanto mette al riparo i beni che ne sono assoggettati da azioni esecutive dei creditori (del disponente, del *trustee* e dei beneficiari). Questo istituto può quindi garantire un'adeguata protezione ai beni essenziali per la vita comune, come ad esempio la casa.

Il *trust* si differenzia dal "vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c." per:

- l'oggetto: il vincolo può riguardare solo beni immobili o mobili registrati in pubblici registri mentre il *trust* può riguardare qualsiasi bene (partecipazioni societarie, denaro, fondi, altro);
- gli effetti: il vincolo determina una segregazione unilaterale (i beni vincolati possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, e per essi risponde anche chi ha agito con il proprio patrimonio); il *trust* determina una segregazione bilaterale (i beni in *trust* possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, e per essi risponde solo il *trust*, non il *trustee* con i propri beni);

20



- la gestione: il vincolo normalmente esclude la disponibilità del bene: il *trust*, invece, consente una gestione dinamica con possibilità di surrogazione (sostituzione) degli elementi patrimoniali (attraverso la possibilità da parte del *trustee* di vendere i beni in *trust* e di acquistarne altri col ricavato della vendita).

Requisiti formali


Per la **validità degli atti sopra descritti** - ad eccezione della costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - qualora essi abbiano **per oggetto fabbricati**, vanno rispettate le **seguenti prescrizioni**, a pena di **nullità**:

- **conformità dei dati catastali**: l'atto, se ha per oggetto un fabbricato censito al catasto, deve contenere l'identificativo catastale, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione del cedente che i dati e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, prima della stipula, è tenuto a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d'uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare in atto dati veritieri e corretti.

La dichiarazione può essere sostituita dall'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere);


- **riferimenti urbanistici**: devono essere riportati nell'atto gli estremi della licenza edilizia o della concessione edilizia o del permesso di costruire, ovvero della D.I.A., ossia dei titoli edilizi riferiti alla vicenda costruttiva o a un intervento di ristrutturazione maggiore. Per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 è valido l'atto nel quale in luogo degli estremi del tito-

21



lo edilizio sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesti l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967. Se l'atto ha per oggetto un terreno, allo stesso deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica (CDU) contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, e ciò sempre a pena di nullità;

- **certificazione energetica** (dlgs 192/2005): solo nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere allegato il certificato di prestazione energetica, attestante la classe dell'edificio (pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria).



La casa di residenza comune

Un aspetto molto sentito è quello della **disponibilità della casa di residenza comune**, qualora essa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei conviventi.

Per costoro, infatti, non esiste una norma come per i coniugi (art. 143 c.c.), per la quale "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione", con la conseguenza che al coniuge non proprietario, tenuto all'obbligo di coabitazione, deve riconoscersi il diritto di abitare nella casa familiare di proprietà dell'altro coniuge.


Il convivente, invece, non matura alcun diritto sulla casa di residenza comune se essa è di proprietà del partner, e se l'unione dovesse rompersi rischia di rimanere senza un "tetto".

A questa situazione di debolezza del convivente non proprietario **si può ovviare** attribuendogli:

- un diritto di comproprietà sulla casa adibita ad uso comune;
- oppure un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla stessa (destinato a durare vita sua natural durante); diritto quest'ultimo che può essere riconosciuto ai conviventi congiuntamente, anche eventualmente con reciproco *diritto di accrescimento* (per cui alla morte del primo dei due il diritto reale dell'altro si può estendere all'intero bene).

Gli strumenti per realizzare questo obiettivo sono quelli descritti nel capitolo precedente ("I rapporti patrimoniali") e cioè:

- la donazione;
- la cessione a titolo transattivo previo riconoscimento dell'indebitato arricchimento;
- la cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito;
- l'adempimento di obbligazione naturale.



In alternativa al trasferimento di un diritto di comproprietà o di un diritto reale di godimento si può efficacemente ricorrere, a tutela del convivente non proprietario e di eventuali figli nati dal rapporto, ad uno degli atti programmatici pure sopra descritti:

- la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.;
- il *trust*.


Sono atti con i quali la casa di residenza comune viene sottratta alla piena e libera disponibilità del proprietario, per essere destinata a far fronte ai bisogni della vita insieme.

Ulteriore alternativa è rappresentata dal contratto di convivenza di cui si dirà nel capitolo che segue.

Nel caso in cui l'abitazione comune non sia di proprietà di uno dei conviventi, ma sia oggetto di un **contratto di locazione**, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente *more uxorio*, in presenza di prole naturale¹⁷, il diritto di subentrare nel contratto di locazione non solo nel caso di morte del partner conduttore dell'immobile, ma anche quando questo abbia lasciato l'abitazione per la fine del rapporto.

Una specifica tutela è stata, invece, di recente prevista¹⁸ per i figli nati fuori dal matrimonio. La cessazione della convivenza, infatti, è stata equiparata alla separazione, allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tutti questi casi il godimento della casa di residenza comune è attribuito, dal giudice, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Tuttavia il diritto viene meno nel caso in cui il genitore assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa di residenza comune o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

24



Il contratto di convivenza

È particolarmente sentita l'**esigenza di disciplinare in maniera completa tutti i molteplici interessi di natura patrimoniale** connessi a un rapporto **tra conviventi**, fissando quelli che sono i reciproci diritti e obblighi **con un accordo** che non si limiti al trasferimento di uno o più beni o al riconoscimento di un determinato diritto, **ma che abbia una valenza programmatica e di pianificazione della convivenza anche per il futuro.**


Al contrario dei diritti personali, **la sfera dei diritti patrimoniali è un ambito nel quale un intervento legislativo appare ormai imprescindibile al fine di porre l'Italia sullo stesso piano della maggior parte dei paesi Europei.**

Per realizzare questo obiettivo si può ricorrere al **contratto di convivenza**; esso non è contemplato da alcuna norma vigente (come già ricordato, ad ora i vari tentativi di disciplinare con legge i patti di convivenza sono tutti falliti), ma la sua liceità e utilizzabilità per gli scopi indicati è unanimemente riconosciuta, trattandosi di un contratto che persegue interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

L'art. 1322, secondo comma c.c., stabilisce infatti che si possono "concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". In questa fattispecie si possono includere anche i contratti di convivenza.

Tuttavia il ricorso a questo strumento **consente** agli interessati **di disciplinare in maniera completa solo gli aspet-**

25



ti patrimoniali del loro rapporto (anche relativamente alla suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli¹⁹) e **alcuni aspetti limitati dei rapporti personali** (sono anche ammessi accordi sull'affidamento dei figli per il caso di cessazione della convivenza²⁰). Non consente invece una disciplina completa, tale da coinvolgere tutti gli interessi derivanti da un rapporto di convivenza (rapporti personali, patrimoniali, successori). Ad esempio non sarà possibile disciplinare con il contratto di convivenza:

- i rapporti strettamente personali, che attengono alla sfera dei diritti individuali e che non possono costituire oggetto di negozi giuridici;
- i rapporti successori: nel nostro ordinamento infatti vige il divieto dei patti successori e si può disporre dei propri beni solo con il testamento. L'art. 458 c.c., infatti, stabilisce che "è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione".



La forma

Il contratto di convivenza deve risultare da apposito atto scritto. Se contiene la designazione di amministrazione di sostegno deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico. Se contiene un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. deve risultare da atto pubblico notarile. È comunque preferibile il ricorso all'atto pubblico notarile, con la presenza di due testimoni, specialmente qualora vi sia uno squilibrio tra le reciproche prestazioni, in modo tale che la convenzione possa essere riqualificata come donazione (alla luce, anche, di precedenti giurisprudenziali in materia).


Ciò soprattutto perché **l'atto pubblico e/o la scrittura privata**

autenticata costituiscono titolo esecutivo con tutti i vantaggi che ne conseguono, in termini di semplificazione del procedimento, qualora si debba agire in giudizio per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti: titolo esecutivo, infatti, è l'atto giuridico che consente di dare inizio a un procedimento di esecuzione forzata.


Nelle schede che seguono si confronta quanto prevede la legge per una coppia unita da matrimonio e quanto, attraverso un contratto di convivenza, può essere applicato anche a una coppia di conviventi.



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>I rapporti di vita familiare sono disciplinati dalla legge, che stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi. In particolare:</p> <p>l'art. 143 c.c. dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; - dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione; - entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; 	<p>La legge non fissa alcun diritto e dovere sul rapporto di convivenza.</p> <p>È opinione diffusa, al riguardo, che non sia neppure possibile un intervento legislativo in questa materia, attinente alla sfera dei diritti "personali", in quanto dovrebbe ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale.</p> <p>È riconosciuta alle persone la possibilità di scegliere anche forme di convivenza che non siano fonte di reciproci diritti e doveri di carattere personale, appartenendo tutto ciò alla sfera delle libertà individuali garantite dalla Costituzione.</p>



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>l'art. 144 c.c. dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa; - a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato; <p>l'art. 147 c.c. dispone che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.</p> <p>Durante la celebrazione del matrimonio deve essere data lettura agli sposi proprio degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, che fissano i principali diritti e doveri del matrimonio.</p>	



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI

CONTRATTO DI CONVIVENZA


Ciò che non potrebbe fare la legge per tutti quegli aspetti della convivenza che attengono alla sfera delle libertà individuali costituzionalmente protette, a maggior ragione non lo può fare un contratto, un accordo negoziale, che per essere valido deve comunque essere diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Ad esempio **non sarà possibile prevedere** in un contratto di convivenza:

- un **obbligo di coabitazione** per un determinato periodo, sanzionato da una penale in caso di inadempimento;
- un **obbligo di fedeltà**, anch'esso sanzionato da una penale in caso di inadempimento;
- un **impegno alla procreazione** o, al contrario, **alla non procreazione** (con il conseguente obbligo all'uso di contraccettivi);
- nonché **ogni altro impegno e obbligo tale da incidere sulla sfera dei diritti personali e della libertà individuale**.

Sono invece ritenute **ammissibili clausole** volte alla regolamentazione dei **rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli**, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30 della Costituzione: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio"). Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate al fine di perseguire l'interesse dei figli, da considerarsi preminente rispetto all'interesse dei conviventi. La legge, ora, prevede espressamente la possibilità di accordi tra i genitori per la suddivisione delle spese di mantenimento dei figli²¹ e per l'affidamento degli stessi in caso di fine della convivenza²².

30



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

COPPIA UNITA
DA MATRIMONIO

Il regime patrimoniale della famiglia fondata sul matrimonio **è costituito dalla comunione legale dei beni**.

Pertanto tutti i beni acquistati durante il matrimonio, divengono di proprietà di entrambi i coniugi.


Ciò non esclude che essi possano optare per il regime della separazione dei beni, affinché i beni acquistati da ciascuno, separatamente, rimangano nella titolarità esclusiva dell'acquirente.

COPPIA
DI CONVIVENTI

La legge non fissa alcun diritto e dovere per i conviventi rispetto ai loro rapporti patrimoniali.

Questo vuoto normativo crea non poche difficoltà, specie quando la convivenza dovesse cessare, e quando uno dei due partner si dovesse trovare in una situazione di debolezza (può essere il caso del convivente che non ha conseguito redditi, essendosi dedicato esclusivamente al lavoro domestico e alla cura del partner e di eventuali figli).

31



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI


CONTRATTO DI CONVIVENZA

In quest'ambito il ricorso al contratto di convivenza appare particolarmente opportuno, anche nell'ottica della programmazione per il futuro.

Ad esempio:

- si può prevedere **l'obbligo per il convivente che percepisce un reddito, di provvedere al mantenimento del convivente che invece si dedica esclusivamente al lavoro domestico** e alla cura del partner e di eventuali figli, ovvero di corrispondergli una rendita (il tutto legato alla durata della convivenza);
- si possono stabilire e regolamentare:
 - le **modalità di partecipazione alle spese comuni**, procedendo, eventualmente, all'individuazione di quelle che debbono considerarsi tali nell'ambito del rapporto di convivenza;
 - le **modalità di partecipazione alle spese relative al mantenimento, educazione e istruzione dei figli** stabilendo, in entrambi i casi, quote paritarie e/o diseguali (tenendo conto dei redditi percepiti da ciascun convivente), prevedendo un apposito c/c intestato a entrambi nel quale far confluire tali contributi;

32




LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

CONTRATTO DI CONVIVENZA



- si può prevedere un **meccanismo di acquisto automatico dei beni in comunione**, seppur senza che gli automatismi, così convenuti, possano essere opposti ai terzi. In pratica si può prevedere:
 - un obbligo di riconoscere all'altro partner la metà del valore del bene acquistato separatamente, in caso di cessione del bene medesimo o di fine della convivenza;
 - ovvero un obbligo di ritrasferimento all'altro partner della metà (o di diversa quota) del bene acquistato separatamente, su richiesta dello stesso o in caso di cessazione della convivenza;
- **si può disciplinare l'uso della casa adibita a residenza comune**. Ad esempio se essa fosse di proprietà esclusiva di uno dei due conviventi, questi potrebbe riconoscere formalmente al proprio partner il diritto a goderne e servirsene senza dover corrispondere alcun compenso (fissando paritarie o diverse quote di partecipazione al pagamento delle spese di manutenzione, condominiali, per utenze domestiche);
- si possono **destinare uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei conviventi a far fronte ai bisogni della vita comune**, costituendo apposito vincolo di destinazione, che se riguarda beni immobili o mobili registrati in pubblici registri potrà essere trascritto nei registri immobiliari, ai fini dell'opponibilità ai terzi;

33



LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
CONTRATTO DI CONVIVENZA
<ul style="list-style-type: none"> • si possono già fissare le regole per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Ad esempio i partner possono già convenire, nel contratto di convivenza, i criteri con cui procedere alla futura divisione di tutti i beni (mobili e immobili) acquistati durante la convivenza ovvero prevedere a carico di chi dispone di un reddito, l'obbligo di corrispondere all'altro, che non disponga di un reddito autonomo essendosi dedicato al lavoro domestico e alla cura del partner e di eventuali figli, un contributo periodico (per un determinato periodo di tempo a partire dal momento di rottura della convivenza) o, ancora, prevedere i criteri di ripartizione delle spese per il mantenimento dei figli nati dal rapporto o formalizzare gli accordi per il loro affidamento in relazione a quanto ora previsto dalla legge²³.

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SUCCESSORI	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>La legge prevede a favore del coniuge precisi diritti in materia successoria, che il defunto non potrebbe disconoscere e/o limitare, né con disposizioni in vita (ad esempio con atti di donazione o altre liberalità) né con disposizioni testamentarie. Il coniuge, infatti, rientra tra i "legittimari", con diritto a una determinata quota del patrimonio del defunto e a specifici diritti (quale il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano). <i>(vedi capitolo successivo)</i></p>	<p>Al convivente non coniugato la legge non riconosce alcun diritto successorio.</p>
CONTRATTO DI CONVIVENZA	
<p>Con il contratto di convivenza non si può rimediare alla lacuna legislativa per cui al convivente non è riconosciuto alcun diritto successorio, a causa del divieto dei patti successori. Si dovrà necessariamente ricorrere al testamento. <i>(vedi capitolo successivo)</i></p>	



Salute e tutela della persona

La tutela reciproca in caso di malattia

I conviventi possono anche prevedere che, in tutti i casi di malattia fisica o psichica anche grave, di lesioni o infortuni di ogni genere, ovvero qualora la capacità di intendere e di volere di uno di essi risulti comunque compromessa, **il partner abbia la facoltà di assistenza**, sia in casa che in qualsiasi struttura esterna privata o pubblica, **nonché ogni diritto di visita, attribuendosi** inoltre, ai sensi dell'art. 82 d.lgs. n. 196 del 2003, ogni più ampia **facoltà di delega** al fine di conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie a cui il convivente venga sottoposto.

L'amministratore di sostegno



La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore in vita con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. La nomina di un amministratore di sostegno è di fondamentale importanza per chi vuole tutelare i propri interessi, non solo patrimoniali, ma anche di natura strettamente personale, quali ad esempio gli interessi connessi alle cure sanitarie e alle terapie mediche cui sottoporsi, nel caso in cui si venga a trovare in condizioni di incapacità di intendere e volere e quindi nelle condizioni di non poter esprimere autonomamente la propria volontà. Potersi affidare a persona di fiducia, nel caso di incapacità, è un'opportunità da valutare seriamente al fine di evitare insidiosi vuoti decisionali.


36

La scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona da tutelare. Tuttavia l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di ciò, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il


37



LA TUTELA IN CASO DI MALATTIA	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>Può essere opportuno per una persona coniugata designare espressamente, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il proprio coniuge quale amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità. In mancanza di designazione il giudice nella scelta preferisce, ove possibile, proprio il coniuge (che costituisce pertanto la prima scelta per il giudice).</p>	<p>Può essere opportuno anche per la persona non coniugata designare espressamente, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il proprio convivente quale amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità. In mancanza di designazione, peraltro, la disciplina dettata per i conviventi non diverge da quella per i soggetti coniugati, visto che il giudice, nella scelta dell'amministratore di sostegno da nominare, deve preferire, ove possibile, e in mancanza del coniuge, proprio la persona stabilmente convivente.</p>



LA TUTELA IN CASO DI MALATTIA
CONTRATTO DI CONVIVENZA
<p>Benché il giudice in mancanza di designazione, nella nomina dell'amministratore di sostegno per persone non coniugate debba preferire il convivente, è consigliabile procedere, comunque, alla designazione preventiva mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, al fine di evitare qualsiasi incertezza e/o contestazione circa l'individuazione della persona stabilmente convivente, in assenza di un sistema di pubblicità della convivenza.</p> <p>La designazione reciproca dei conviventi può, certamente, essere inserita nel contratto di convivenza e divenire una clausola caratterizzante questo contratto.</p> <p>È infatti opportuno che in occasione della stipula di un contratto di convivenza i conviventi procedano a designarsi a vicenda come amministratori di sostegno al fine di evitare che in caso di dubbi e/o contestazioni, la scelta cada su un parente, magari lontano, contro quella che sarebbe la loro volontà.</p>




La mancanza, come dicevamo, di una disciplina organica sul rapporto di convivenza si fa particolarmente sentire se uno dei conviventi viene a mancare, trovandosi il partner, in mancanza di un testamento, privo di qualsiasi tutela. La **posizione di estremo svantaggio del convivente rispetto al coniuge** traspare in maniera più che evidente **proprio riguardo ai diritti successori**, come risulta dal prospetto di raffronto che segue.

Dal quale emerge che, **mentre tra i coniugi il testamento è un'opzione, è invece una necessità** qualora si voglia derogare alla disciplina di legge **per i conviventi**, se non si vuole lasciare il partner economicamente più debole privo di qualsiasi tutela.

LA LEGGE PREVEDE A FAVORE DEL PARTNER DEL DEFUNTO DIRITTI SUCCESSORI IN MANCANZA DI UN TESTAMENTO?

COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>SI. Al coniuge del defunto sono riconosciuti i seguenti diritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero patrimonio se non ci sono figli, ascendenti e fratelli del defunto; - 1/2 del patrimonio se c'è un figlio; - 1/3 del patrimonio se ci sono più figli; - 2/3 del patrimonio se ci sono ascendenti o fratelli. 	<p>NO. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio.</p>


40



ESISTE UN DIRITTO MINIMO SUL PATRIMONIO DEL DEFUNTO RICONOSCIUTO AL PARTNER CHE NON PUÒ ESSERE VIOLATO NÉ CON TESTAMENTO NÉ CON DONAZIONI O ALTRE LIBERALITÀ POSTE IN ESSERE IN VITA?


COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
<p>SI. Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto (la "legittima") della quale non può essere privato per volontà del defunto, sia stata espressa in un testamento o mediante donazioni o altre liberalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/2 patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto; - 1/3 del patrimonio se c'è un figlio; - 1/4 del patrimonio se ci sono più figli; - 1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti. 	<p>NO. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima.</p>

41




LA LEGGE PREVEDE A FAVORE DEL PARTNER DEL DEFUNTO PARTICOLARI DIRITTI SULLA CASA DESTINATA A RESIDENZA COMUNE?	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
SI. A titolo di legittima , al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili che la corredano (art. 540 c.c.).	NO. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure diritti sulla casa destinata a residenza comune.
È NECESSARIO REDIGERE UN TESTAMENTO PER RICONOSCERE DIRITTI SUCCESSORI AL PROPRIO PARTNER?	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
NO. Se non viene redatto un testamento è la legge che disciplina la devoluzione dell'eredità , prevedendo specifici diritti successori a favore del coniuge del defunto (vedi sopra). Il testamento è necessario se il testatore intende attribuire al coniuge maggiori o diversi diritti rispetto a quelli che gli spetterebbero ai sensi di legge.	SI. Il testamento è l' unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner . In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.

42



SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEL PARTNER DEL DEFUNTO IN CASO DI DEVOLUZIONE EREDITARIA A SUO FAVORE?	
COPPIA UNITA DA MATRIMONIO	COPPIA DI CONVIVENTI
SI. Con riguardo all'imposta di successione il coniuge gode di una franchigia di € 1.000.000,00 . Per i beni di valore superiore a quello della franchigia si applica un'aliquota del 4%.	NO. Con riguardo all'imposta di successione il convivente non gode di alcun trattamento privilegiato . Si applica l'aliquota prevista, in generale, per le successioni tra soggetti non legati da vincolo parentale, ossia l'aliquota dell'8% (senza la previsione di alcuna franchigia) . Si può "mitigare" il peso fiscale della devoluzione ereditaria a favore del convivente facendo ricorso alle "polizze vita" (indicando come beneficiario per l'appunto il convivente). Il capitale che verrà pagato dalla assicurazione, infatti, non viene acquisito per effetto della successione, ma direttamente dal beneficiario, in virtù dello schema contrattuale prescelto, e quindi non è soggetto a imposta di successione. Resta fermo per i premi pagati in vita dall'assicurato, il problema dell'eventuale lesione dei diritti dei legittimari.



43




Ipotesi di pianificazione successoria tra conviventi

IPOTESI E OBIETTIVO DA PERSEGUIRE	SOLUZIONE PROPOSTA
Convivente senza figli, che vuole attribuire il proprio patrimonio al partner ed escludere dalla successione i propri familiari (genitori, fratelli, cugini, altro)	Strumento: testamento Modalità: è nominato unico erede il convivente. Si prevede la devoluzione ereditaria, in caso di morte precedente o contemporanea del convivente, a favore di un terzo (ad esempio una onlus); eventuali ascendenti hanno comunque diritto alla legittima. Questa disposizione testamentaria può essere reciproca.


IPOTESI E OBIETTIVO DA PERSEGUIRE	SOLUZIONE PROPOSTA
Conviventi con figli nati dalla loro relazione che vogliono disciplinare la loro successione e quella nei confronti dei figli	Strumento: trust, testamento o donazione Modalità: <i>TRUST</i> - scopo: far fronte ai bisogni della vita comune; designare lo stesso disponente e il suo convivente come beneficiari del reddito; designare i figli quali beneficiari finali alla cessazione del trust (che può essere fatta coincidere con la morte di entrambi i genitori). <i>TESTAMENTO</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai figli e dell'usufrutto su tutti i beni al convivente. <i>DONAZIONE</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai figli, con riserva di usufrutto a favore del donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c.; in tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei legittimari.



IPOTESI E OBIETTIVO DA PERSEGUIRE	SOLUZIONE PROPOSTA
<p>Conviventi con figli nati da relazioni precedenti, che vogliono disciplinare la loro successione e quella nei confronti dei figli (ciascun convivente desidera che i propri beni finiscano ai propri figli, esclusi invece quelli del partner, pur garantendo il godimento al convivente vita sua natural durante)</p>	<p>Strumento: trust, testamento o donazione</p> <p>Modalità: <i>TRUST</i> - scopo: far fronte ai bisogni dei rispettivi figli e del partner; designare lo stesso disponente e il suo convivente come beneficiari del reddito; designare i figli del solo disponente quali beneficiari finali alla cessazione del trust (che può essere fatta coincidere con la morte di entrambi i conviventi). <i>TESTAMENTO</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai soli figli del testatore, e dell'usufrutto su tutti i beni al convivente. <i>DONAZIONE</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai soli figli del donante, con riserva di usufrutto a favore di quest'ultimo e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c. In tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei legittimari.</p>



IPOTESI E OBIETTIVO DA PERSEGUIRE	SOLUZIONE PROPOSTA
<p>Convivente senza figli che vuole garantire da un lato il godimento dei propri beni al partner vita sua natural durante, e dall'altro che il proprio patrimonio si devolva ai favore dei parenti (esclusi, invece, quelli del convivente)</p>	<p>Strumento: testamento o donazione</p> <p>Modalità: <i>TESTAMENTO</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai parenti da beneficiare, e dell'usufrutto su tutti i beni al convivente. <i>DONAZIONE</i> - prevedere l'attribuzione della nuda proprietà ai parenti da beneficiare, con riserva di usufrutto a favore del donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c. Eventuali ascendenti hanno comunque diritto alla legittima.</p>



Alla filiazione sarà dedicata una prossima Guida. Si vuole tuttavia già precisare che **la legge n. 219 del 10 dicembre 2012**, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ha sancito **la piena equiparazione tra figli legittimi**, nati nel matrimonio, **e figli naturali**, nati fuori dal matrimonio. In particolare, essa trova riscontro negli articoli:

- **74 c.c.** (nel testo modificato dalla legge 219/2012): “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nel caso di adozione di persone maggiori di età”;
- **315 c.c.** (nel testo modificato dalla legge 219/2012): “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”;
- **1, c. 11**, legge 219/2012: “Nel codice civile le parole “figli legittimi” e “figli naturali” ovunque ricorrono sono sostituite dalla seguente: “figli” (la stessa legge fa, comunque, salva la possibilità di utilizzare le denominazioni di “figli nati nel matrimonio” e di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni ad essi specificamente relative).

Con il successivo **decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154** (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219”), entrato **in vigore il 7 febbraio 2014**, il Governo ha dato piena attuazione alla legge di riforma del 2012, modificando l’intero assetto normativo in materia di filiazione nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, assetto impostato su una rigida distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.



L’equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e soprattutto la previsione che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione

è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso” produce **rilevanti conseguenze**, soprattutto sul piano **delle successioni**. Prima della legge 219 il figlio naturale non stabiliva alcun rapporto di parentela se non con il proprio genitore, con la conseguenza che poteva succedere solo ad esso. Non si instaurava, invece, alcun rapporto di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore, dalle cui successioni ereditarie rimaneva pertanto escluso. Ad esempio, nessun rapporto di parentela si veniva ad instaurare tra due fratelli naturali, ossia tra i figli del medesimo padre e della medesima madre non coniugati. Pertanto se moriva uno dei fratelli naturali, l’altro non era suo erede (solo per effetto di un’interpretazione della Corte Costituzionale²⁴ al fratello naturale è stato riconosciuto il diritto alla successione del fratello premorto, ma solo in mancanza di parenti entro il sesto grado e prima dello Stato). Ora, invece, tutto è cambiato e **il figlio naturale instaura rapporti di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore**; così, nell’esempio fatto, se muore uno dei fratelli naturali, l’altro è suo erede, come succede tra fratelli figli di genitori coniugati.

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che lo abbia già riconosciu-



to. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Sulla legittimità o meno del rifiuto decide il tribunale con una sentenza, con la quale possono anche essere assunti opportuni provvedimenti in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore, nonché sul suo cognome.

Il riconoscimento può essere fatto da genitori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

La legge 219/2012 consente il riconoscimento anche dei figli "incestuosi" (vietato sino al 31 dicembre 2012).

Dal 1 gennaio 2013, pertanto, può essere riconosciuto anche il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta (ascendente-discendente) senza limitazione di grado o in linea collaterale di secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea diretta, previa autorizzazione del giudice (tribunale ordinario) avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di un minore è autorizzato dal tribunale per i minorenni.

Il **riconoscimento** del figlio nato fuori del matrimonio è fatto:

- nell'**atto di nascita**,
- oppure con una **apposita dichiarazione**, posteriore alla nascita o al concepimento, **davanti a un ufficiale dello stato civile**;
- ancora in un **atto pubblico o in un testamento**, qualunque sia la forma di quest'ultimo.

Il **riconoscimento è irrevocabile**. Quando è contenuto in un testamento, anche se revocato, ha effetto dal giorno della morte del testatore.

L'atto di riconoscimento posto in essere da uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

La paternità e la maternità del figlio nato fuori dal matrimo-



nio possono anche essere **dichiarate giudizialmente**. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La sentenza che dichiara la filiazione produce gli stessi effetti del riconoscimento. Il tribunale può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Poiché **nel caso di conviventi** non vale la presunzione di legge, prevista solo per le coppie sposate, in base alla quale si presume che il marito della madre sia il padre del figlio, sarà **opportuno che il padre riconosca il nascituro già durante la gestazione** (in caso di sua morte prima del parto, altrimenti si dovrebbe ricorrere al solo riconoscimento giudiziale).

Effetti del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento produce effetti solo nei confronti del genitore che l'ha effettuato e dei suoi parenti.

Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome che gli è stato attribuito, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cogno-



me del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento.

Salvo diversi accordi, liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita del figlio nella convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.



Esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio

Al genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio spetta la responsabilità genitoriale su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta a entrambi congiuntamente; la disciplina della potestà è diversa a seconda che i genitori convivano o meno.

Se vi è convivenza la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento, suggerisce le disposizioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione al genitore che ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Se non vi è convivenza (ovvero se la convivenza è venuta meno a seguito della rottura dell'unione) tra i genitori che abbiano entrambi riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, **la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.** Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. In sostanza vale per i conviventi la medesima disciplina dettata per il caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio²⁵.



1. Al convivente spetta qualche diritto sui beni del partner in caso di suo decesso?

No. Al convivente non è riconosciuto alcun diritto sulla successione del proprio partner. I conviventi che volessero riconoscersi diritti successori devono redigere un testamento (non è ammesso un unico testamento congiunto, sottoscritto da entrambi; ciascuno deve redigere il proprio).

2. Al convivente spettano diritti sulla casa adibita a residenza comune?

No, al convivente non è riconosciuto alcun diritto sulla casa adibita a residenza comune, sia essa di proprietà del partner o sia da lui detenuta a titolo di locazione, salvo che nei seguenti casi, nei quali la Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente:

- il diritto di subentrare nel contratto di locazione, in caso di morte del conduttore;
- il diritto di subentrare, in caso abbia in affidamento i figli, nel contratto di locazione in essere qualora cessi la convivenza.

Si può ovviare al mancato riconoscimento di diritti sulla casa di proprietà di un convivente, trasferendo all'altro:

- un diritto di comproprietà sulla casa;
- oppure un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla casa stessa.

3. Possono i conviventi riconoscersi reciprocamente gli stessi diritti e assumere gli stessi obblighi che competono ai coniugi?



No, non è possibile equiparare attraverso un accordo la situa-

zione di due conviventi a quella di due persone coniugate. I conviventi possono, attraverso accordi e/o contratti, disciplinare i soli rapporti patrimoniali (anche sulla suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli) e alcuni limitati aspetti inerenti i rapporti personali (ad esempio la designazione dell'amministratore di sostegno; sono anche ammessi accordi sull'affidamento dei figli per il caso di cessazione della convivenza). Possono inoltre disciplinare, esclusivamente attraverso la redazione di un testamento, i rapporti successori.

Non possono, invece, regolamentare gli aspetti relazionali derivanti da un rapporto di convivenza (ad esempio obbligo di fedeltà, di coabitazione, e tutti gli altri obblighi incidenti sulla libertà personale).

4. Quali sono i documenti che attestano la convivenza?

Non esistono documenti "ufficiali" che attestino lo status di convivenza, mancando nel nostro ordinamento un sistema nazionale di "pubblicità" della convivenza: essa non può, pertanto, essere attestata, ma solo "dimostrata" (salvo quanto precisato, al punto 5, sui registri costituiti in alcuni comuni). Ad esempio può essere dimostrata mediante un certificato di stato di famiglia (questa certificazione, peraltro, non è sempre ritenuta di per sé sufficiente, soprattutto nei casi in cui è necessario dimostrare una stabilità della convivenza e una reciproca solidarietà tra i partner). La convivenza può essere dimostrata anche con un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.



5. L'iscrizione a un registro eventualmente costituito dal comune attribuisce particolari diritti ai conviventi?

No. L'iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi specifici e/o particolari diritti di carattere patrimoniale e/o personale. Il riconoscimento di simili diritti è competenza esclusiva della legislazione statale (che peraltro li riconosce attualmente solo alle persone coniugate). I comuni, al contrario, non hanno alcuna potestà legislativa.

L'iscrizione a simili registri può invece rivelarsi utile al fine di dimostrare lo "status" di convivente, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi.

Se questi ultimi vogliono riconoscersi reciproci diritti di carattere patrimoniale, attualmente possono ricorrere solo a singoli contratti di diritto civile (ad esempio una donazione, una cessione, un comodato, altro) ovvero a un contratto di convivenza.

6. Come possono tutelarsi reciprocamente due conviventi?

Lo strumento che consente ai conviventi di disciplinare nel modo più completo possibile tutti gli interessi di natura patrimoniale (nei limiti oggi consentiti dall'ordinamento) è il contratto di convivenza, grazie al quale è possibile disciplinare:

- le modalità di partecipazione alle spese comuni (nel caso entrambi percepiscano dei redditi);
- l'assunzione da parte di un convivente dell'obbligo di mantenimento dell'altro (qualora uno solo dei due percepisca un reddito e l'altro si dedichi al lavoro domestico e alla cura del partner e di eventuali figli, ovvero collabori all'attività imprenditoriale o professionale del primo);

- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza (ad esempio stabilendo che essi debbano considerarsi di proprietà comune);
- le modalità d'uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi ovvero sia condotta in locazione o in comodato);
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. È certamente quest'ultimo l'aspetto più rilevante di un contratto di convivenza: infatti quando si verifica la rottura del rapporto diventa difficile trovare un accordo e l'aver già stabilito, in via preventiva, i termini e le condizioni della separazione, può evitare spiacevoli contrasti.



7. Perché si dovrebbe ricorrere al contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza costituisce un'interessante opportunità.

I conviventi senza contratto governano i vari aspetti del loro rapporto con un accordo tacito, senza assumersi alcun obbligo giuridico l'uno nei confronti dell'altro; ciascun convivente resta pertanto libero di mutare in qualsiasi momento il proprio comportamento senza che il partner possa pretendere alcunché nei suoi confronti.

I conviventi con contratto, invece, assumono veri e propri obblighi giuridici e si riconoscono reciproci diritti. Pertanto, ciascun convivente non è libero di mutare il proprio comportamento, altrimenti l'altra parte potrà rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

È evidente quindi la differenza che viene a crearsi tra conviventi che abbiano o meno preventivamente disciplina-



to un apposito contratto.

8. Che durata hanno i contratti di convivenza?

La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con quella del rapporto. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla fine della convivenza: si pensi a tutti gli accordi che definiscono i reciproci rapporti patrimoniali in caso di rottura del rapporto.

9. In che modo le parti possono decidere di interrompere un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è soggetto alle disposizioni previste per tutti i contratti, per cui può essere sciolto solo per mutuo consenso (e cioè grazie a un nuovo accordo tra le medesime parti, comportante la risoluzione del contratto a suo tempo stipulato) ovvero per le cause ammesse dalla legge. Così, ad esempio, ciascun partner potrà chiedere la risoluzione del contratto di convivenza in caso di:

- inadempimento dell'altro partner, purché non di scarsa importanza;
- sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
- prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Inoltre le parti potranno riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.

10. Che facoltà ha un convivente in caso di malattia grave del partner?



Ha, in generale, le facoltà che competono a un familiare (il

consenso al trattamento dei dati personali può essere richiesto, prima della prestazione sanitaria, anche a un convivente, a norma dell'art. 82 legge 196/2003). Tuttavia si può verificare una oggettiva difficoltà nell'esercitare tali facoltà, dovuta alla mancanza di un sistema di pubblicità della convivenza e conseguentemente di documenti ufficiali che attestino lo status di convivente. Può essere, quindi, opportuno rilasciarsi reciproca delega all'assistenza sanitaria e alla possibilità di conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie cui il proprio partner venga sottoposto.

11. Che facoltà ha un convivente in caso di incapacità del partner?

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione, si trova nell'incapacità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Benché in mancanza di designazione il giudice, nella nomina dell'amministratore di sostegno per persone non coniugate, debba preferire "la persona stabilmente convivente", appare comunque consigliabile procedere alla designazione reciproca, al fine di evitare qualsiasi incertezza e/o contestazione circa l'individuazione della persona "stabilmente convivente", mancando un sistema di pubblicità della convivenza.



12. In quale situazione si trovano i figli nati nella convivenza?

Non c'è più alcuna differenza tra i figli nati nella convivenza e i figli nati nel matrimonio. L'art. 315 del codice civile, nel testo modificato dalla legge 219/2012, ha sancito il principio che *"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"*. Ciò si verifica anche sotto il profilo terminologico: l'art. 1, c. 11, della suddetta legge 219/2012 ha stabilito che *"nel codice civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali" ovunque ricorrono sono sostituite dalla seguente: "figli"*.

13. I figli nati nella convivenza possono essere riconosciuti?

Sì, i figli nati al di fuori del matrimonio possono, innanzitutto, essere riconosciuti dalla madre e dal padre, tanto congiuntamente quanto separatamente:

- nell'atto di nascita;
- oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile;
- o ancora in un atto pubblico o in un testamento.

La paternità e la maternità possono anche essere dichiarate giudizialmente (la sentenza che dichiara la filiazione produce gli stessi effetti del riconoscimento).



14. La responsabilità genitoriale sui figli minori spetta a entrambi i genitori conviventi?

Sì, se entrambi hanno effettuato il riconoscimento (in questo caso la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente, da entrambi i genitori conviventi).

Se solo un genitore ha effettuato il riconoscimento, sarà l'unico cui spetterà la responsabilità genitoriale sul figlio riconosciuto.


15. I conviventi possono stipulare accordi sui loro rapporti con i figli?

Sono possibili sia accordi volti a regolamentare i rapporti patrimoniali su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, posto che grava su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30 della Costituzione). La legge, oggi, prevede espressamente che ciascuno di essi deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, salvo diversi accordi, liberamente sottoscritti dai genitori. Si tratterebbe, comunque, di accordi revocabili e modificabili se ciò fosse nell'interesse dei figli, da considerarsi sempre preminente rispetto a quello dei genitori. Inoltre, nel caso in cui i genitori non convivano più, il giudice nel decidere a quale di essi i figli debbano essere affidati, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all'interesse dei figli.




Nelle tabelle che seguono sono riportati i riferimenti legislativi relativi agli argomenti trattati:

Le norme della Costituzione	
art. 2	La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
art. 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
art. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 2. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
art. 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.





Le norme del Codice Civile (matrimonio)	
art. 143	<p>DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art. 144	<p>INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. 2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
art. 147	<p>DOVERI VERSO I FIGLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
art. 159	<p>DEL REGIME PATRIMONIALE LEGALE TRA I CONIUGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.




<p>art. 167</p>	<p>COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE</p> <p>1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.</p> <p>2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.</p> <p>3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.</p> <p>4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.</p>
<p>art. 177</p>	<p>OGGETTO DELLA COMUNIONE</p> <p>1. Costituiscono oggetto della comunione:</p> <p>a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;</p> <p>b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;</p> <p>c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;</p> <p>d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.</p> <p>2. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.</p>


<p>art. 179</p>	<p>BENI PERSONALI</p> <p>1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:</p> <p>a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;</p> <p>b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;</p> <p>c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;</p> <p>d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;</p> <p>e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;</p> <p>f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.</p> <p>2. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.</p>
<p>art. 540</p>	<p>RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE</p> <p>1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</p> <p>2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p>




Le norme del Codice Civile (rapporti patrimoniali e successori)	
art. 458	<p>DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.</p>
art. 770	<p>DONAZIONE RIMUNERATORIA</p> <p>1. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.</p> <p>2. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.</p>
art. 791	<p>CONDIZIONE DI RIVERSIBILITÀ</p> <p>1. Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.</p> <p>2. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.</p> <p>3. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.</p>
art. 796	<p>RISERVA DI USUFRUTTO</p> <p>1. È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.</p>
art. 1322	<p>AUTONOMIA CONTRATTUALE</p> <p>1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.</p> <p>2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.</p>




art. 1372	<p>EFFICACIA DEL CONTRATTO</p> <p>1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.</p> <p>2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.</p>
art. 2034	<p>OBBLIGAZIONI NATURALI</p> <p>1. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.</p> <p>2. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.</p>
art. 2645 ter	<p>TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA RIFERIBILI A PERSONE CON DISABILITÀ, A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, O AD ALTRI ENTI O PERSONE FISICHE</p> <p>1. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.</p>




Le norme del Codice Civile (filiazione)	
art. 74	<p>PARENTELA</p> <p>1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.</p>
art. 315	<p>STATO GIURIDICO DELLA FILIAZIONE</p> <p>1. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.</p>
art. 250	<p>RICONOSCIMENTO</p> <p>1. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.</p> <p>2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.</p> <p>3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.</p> <p>4. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.</p>




	<p>5. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.</p>
art. 251	<p>AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO</p> <p>1. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.</p> <p>2. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.</p>
art. 254	<p>FORMA DEL RICONOSCIMENTO</p> <p>1. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.</p>
art. 258	<p>EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO</p> <p>1. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.</p> <p>2. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.</p> <p>3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.</p>



art. 269	<p>DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. 2. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. 3. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. 4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
art. 316	<p>RESPONSABILITÀ GENITORIALE Responsabilità genitoriale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 3. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. 4. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. 5. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.





art. 316 bis	<p>CONCORSO AL MANTENIMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 2. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. 3. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. 4. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. 5. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
art. 337 bis	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.




<p>art. 337 ter</p>	<p>PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-<i>bis</i>, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. 3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
-------------------------	--


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: <ol style="list-style-type: none"> 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 5. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
--	--



<p>art. 337 quater</p>	<p>AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E OPPOSIZIONE ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. 2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. 3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
<p>art. 337 quinqües</p>	<p>REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.





<p>art. 337 sexies</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. 2. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
----------------------------	---



- 1 Vedasi ad esempio le sentenze n. 8/1996 dell'11 gennaio 1996 e n. 140/2009 del 4 maggio 2009
- 2 Corte Costituzionale, sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404
- 3 Corte Costituzionale, sentenza 6-13 maggio 1998 n. 166
- 4 Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 16 settembre 2008, n. 23725
- 5 Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 15 marzo 2006 n. 5632
- 6 Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 22 gennaio 2014 n. 1277
- 7 art. 4, c. 1, DPR. 30 maggio 1989 n. 223
- 8 Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 16 settembre 2008, n. 23725
- 9 art. 159 codice civile
- 10 art. 179, c. 1, lett. a, c.c.
- 11 È l'azione disciplinata dall'art. 2041 codice civile: *"Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale"*
- 12 art. 770 c.c.
- 13 art. 791 c.c.
- 14 art. 2034 cod. civ.
- 15 artt. 167 e segg. cod. civ.
- 16 Legge di ratifica 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992
- 17 Corte Costituzionale sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404
- 18 art. 337sexies c.c., come introdotto dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014)
- 19 art. 337ter, c. 4, c.c., come introdotto dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014) stabilisce, espressamente, che *"salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito"*.
- 20 art. 337ter, c. 2, c.c., come introdotto dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014) stabilisce, espressamente, che nel prendere le decisioni in ordine all'affidamento dei figli, in caso di cessazione della convivenza,

il giudice *"prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori"*.

- 21 In questo senso art. 337ter, c. 4, c.c., come introdotto dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 (vedi nota 19 che precede).
- 22 In questo senso art. 337ter, c. 2, c.c. come introdotto dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 (vedi nota 20 che precede).
- 23 art. 337ter, commi 2 e 4, c.c.
- 24 Corte Costituzionale 12 aprile 1990 n. 184
- 25 artt. 337bis e 337ter c.c. come introdotti dal dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014).



Indirizzi utili

Consiglio Nazionale del Notariato

Via Flaminia, 160
00196 Roma
www.notariato.it

Adoc

Via Chiana, 87
00198 Roma
www.adocnazionale.it

Altroconsumo

Via Valassina, 22
20159 Milano
www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
www.assoutenti.it

Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6
20144 Milano
www.casadelconsumatore.it

Cittadinanzattiva

Via Cereate, 6
00183 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43121 Parma
www.confconsumatori.it

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it


Movimento Difesa del Cittadino

Via Quintino Sella, 41
00187 Roma
www.difesadelcittadino.it


Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it

78



79



Indice

La convivenza nell'ordinamento

2

Il rapporto di convivenza e la Costituzione

6

La dimostrazione della convivenza

8

I rapporti patrimoniali

10

La casa di residenza comune

23

Il contratto di convivenza

25

I diritti successori

40

Ipotesi di pianificazione successoria tra conviventi

44

I figli nella convivenza

48

Le domande più frequenti (FAQ)

54

Appendice


62

Note

76

Indirizzi utili

78



Progetto grafico e impaginazione

Aton - Roma

Finito di stampare nel mese di marzo 2014

